



**AMBITO CARSO GIULIANO - JULIJSKO KRAŠKO OBMOČJE**  
(Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle, Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino)

**SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI PRIVATE**  
**EROGAZIONE DEI FONDI STATALI DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 12 AGOSTO**  
**2020 E 19 LUGLIO 2021 AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL FRIULI**  
**VENEZIA GIULIA N. 2031/2021**

*ai sensi della Legge 431/98 art. 11 e della L.R. 1/2016 art. 19.*

**AVVISO PUBBLICO 2022**

**per l'erogazione di un contributo straordinario a sostegno di locatari privati impossibilitati al pagamento – per l'anno 2022 - dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo che, in ragione dell'emergenza da COVID-19, hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF**

**SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 22 APRILE 2022**

**ART.1 FINALITA' E DESTINATARI**

L'Ambito Territoriale Carso Giuliano pubblica il presente avviso pubblico per la concessione ed erogazione di un contributo straordinario ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell'anno 2022, a causa dell'emergenza COVID-19, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021, dalla Delibera Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2031/2021, dell'art. 11 della L. 431/98, dall'art. 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 e delle prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni di cui al D.P.Reg. 066/2020.

Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, gli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso.

**ART.2 REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Avviso:
  - a) i cittadini italiani;
  - b) i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06.02.2007, n 30;
  - c) i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08.01.2007, n. 3;
  - d) i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
2. Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere maggiorenni;
  - b) essere residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:
    - tale requisito è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
    - per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
  - c) avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni dell'Ambito Carso Giuliano (Muggia, S. Dorligo della Valle, Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino);



d) essere conduttore, alla data di presentazione dell'istanza, di un alloggio di proprietà privata o pubblica, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, adibito a prima casa in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo;

L'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:

- o deve essere posta sul territorio regionale;
- o non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.

Il contratto di locazione:

- o deve essere efficace e regolarmente registrato;
- o non deve riferirsi a sole quote di alloggi;
- o non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado;
- o dev'essere stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4), oppure ai sensi dell'art. 2 comma 3 (c.d. 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1 della stessa legge (c.d. transitori ordinari), purchè nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall'Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari);

e) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale e all'estero, con esclusione:

- o degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- o delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- o della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- o della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- o della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell'unione civile.

Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

f) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p.

3. I richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti economici:

- a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00;
- b) aver subito, a causa dell'emergenza da Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
  - o superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019) e/o
  - o superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020)come risultante dall'ISEE CORRENTE 2022 o, in alternativa, dalle dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021;
- c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione per l'anno 2022.

**I requisiti e le condizioni definite dal presente articolo, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.**



### **ART.3 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

1. Il contributo riconosciuto è pari a tre mensilità del canone di locazione, oneri accessori esclusi.
2. Il contributo verrà erogato sulla base di una graduatoria tra le domande pervenute, formulata in ordine crescente di attestazione ISEE.  
Nel caso di parità di ISEE, si applicheranno i seguenti criteri:
  - a) maggiore percentuale di perdita sul reddito IRPEF del richiedente (superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e al 25% nel 2021);
  - b) maggiore incidenza del canone di locazione sul valore ISEE del nucleo familiare (rapporto canone mensile/ISEE).Al secondo criterio si ricorrerà solo nel caso in cui sussista parità di punteggio anche dopo l'applicazione del primo criterio.
3. Il contributo potrà sostenere esclusivamente le spese del canone dovuto nei primi mesi dell'anno 2022 e non far riferimento a morosità pregresse.
4. Copia del contratto di locazione registrato dovrà essere presentato in sede di consegna della domanda.
5. Il contributo verrà erogato fino a concorrenza del fondo disponibile.
6. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
7. Nel caso di decesso dell'intestatario della domanda prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata; qualora invece il decesso sia intervenuto successivamente all'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purchè abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
8. Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accredito sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

### **ART.4 PRESCRIZIONI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE**

1. Per la presentazione delle domande, si specifica che:
  - a) È ammessa un'unica domanda di contributo per nucleo familiare;
  - b) nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
  - c) la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione;
  - d) Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
    - o copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
    - o (nel caso di stranieri cittadini di uno Stato extra UE) copia della carta di soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno in corso di validità con durata non inferiore a 12 mesi;
    - o copia del contratto di locazione;



- o copia della registrazione fiscale del contratto di locazione.
  - e) il canone di locazione dichiarato NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.
2. **Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 22 aprile 2022, pena l'esclusione.**
3. Le domande vanno presentate con le seguenti modalità:
- al Protocollo del Comune di Muggia - Piazza Marconi, 1 34015 Muggia - dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 e il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16.30 previo appuntamento telefonico al n.040/3360251 – 254 – 117;
  - al Protocollo del Comune di Duino Aurisina - Aurisina Cave, 25 34011 Duino Aurisina - dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, previo appuntamento telefonico al n.040/2017412 – 411;
  - tramite spedizione per mezzo di lettera raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo dell'Ente i entro 15 giorni successivi al giorno di scadenza indicato nel presente Avviso) al seguente indirizzo:  
**COMUNE DI MUGGIA**  
**ENTE GESTORE SSC AMBITO CARSO GIULIANO**  
**PIAZZA MARCONI 1**  
**34015 - Muggia (TS)**
  - qualora il richiedente sia intestatario di una casella pec personale, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [comune.muggia@certgov.fvg.it](mailto:comune.muggia@certgov.fvg.it)
- L'Ambito Territoriale Carso Giuliano non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4. L'Avviso e la domanda:
- sono disponibili presso lo sportello dell'URP piazza Marconi 1 – Muggia (0403360416-200);
  - sono disponibili presso lo sportello informativo del Servizio Sociale del Comune di Duino Aurisina – Borgo San Mauro, 124 - Sistiana (0402017389);
  - possono essere scaricati dai siti internet dei Comuni dell'Ambito Carso Giuliano.
5. **Per informazioni** rivolgersi al:
- Servizio Sociale dei Comuni – Ufficio Sociale - il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11 al numero tel.: 040-3360342 o via email: [aura.nicolini@comunedimuggia.ts.it](mailto:aura.nicolini@comunedimuggia.ts.it)
  - Servizio Sociale del Comune di Duino Aurisina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al n.0402017389 o via email: [frida.sedmach@comune.duino-aurisina.ts.it](mailto:frida.sedmach@comune.duino-aurisina.ts.it)

## **ART.5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. Stante la necessità di erogare il contributo con celerità, vista la finalità, i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nell'istanza saranno SUCCESSIVI alla liquidazione del contributo. L'elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
2. L'Ufficio amministrativo dell'Ambito Carso Giuliano procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo, altresì, a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
3. Entro il 31.05.2022 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande ammesse al beneficio definendone il fabbisogno.



## **ART.6 CONTROLLI E SANZIONI**

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In ogni caso, l'elenco di tutti i beneficiari del presente contributo verrà inviato alla Guardia di Finanza, per i controlli di competenza, come da protocollo vigente. A tal fine, potrà essere richiesta ulteriore documentazione (estratti conto, dichiarazioni IRPEF, attestazione di morosità, etc.) atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati in domanda.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

## **ART.7 LIQUIDAZIONE E UTILIZZO CONTRIBUTO**

1. La liquidazione del contributo è subordinata all'erogazione da parte della Regione delle risorse previste dalla Delibera Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2031/2021.
2. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza, domicilio, IBAN del dichiarante, ovvero per disguidi postali.
3. Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.
4. **L'utilizzo del contributo dovrà essere rendicontato dal richiedente all'Ambito Carso Giuliano, mediante presentazione di attestazione di pagamento delle tre mensilità, intervenute successivamente alla sua erogazione. Il termine massimo per tale presentazione è di 10 giorni dal pagamento dell'ultima mensilità per la quale il contributo è stato richiesto.**
5. L'Ambito Carso Giuliano, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, è tenuto, successivamente alla erogazione dei contributi, a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
6. Si fa presente che gli importi di contributo che verranno riconosciuti al cittadino per il pagamento del canone di locazione non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a sostegno delle locazioni anno 2023 aventi riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

## **ART.8 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., all'art. 19 della L.R. n. 1/2016; al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. Del 15/04/2020; ai D.M. 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021; alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.



2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Muggia,

Il Responsabile del SSC  
Ambito Carso Giuliano  
Dott.ssa Romana Maiano